



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1136/12 del R .A.C.C. in data 08.03.12, iniziata con atto di citazione promosso

da

- **A**, elettivamente domiciliata in Udine, presso e nello studio dell'avv., che la rappresenta e difende in giudizio, come da procura a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

CONTRO

- **B**, elettivamente domiciliato in Udine, presso e nello studio dell'avv....., che lo rappresenta e difende in giudizio, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

avente per oggetto: regime patrimoniale della famiglia

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

OSSERVATO CHE

l'attrice ha convenuto in giudizio il convenuto esponendo di aver contratto matrimonio con il medesimo in data e che, in data, il Tribunale di Udine aveva omologato la loro separazione.

In costanza di matrimonio le parti avevano risieduto nell'immobile di, di proprietà del marito.

L'attrice sosteneva che, durante il matrimonio, essa aveva utilizzato la propria pensione di invalidità per provvedere alla ristrutturazione, all'arredamento ed al mantenimento della casa coniugale, sostenendo spese per complessivi €. 41.817,54 .

L'attrice, inoltre, aveva contribuito al pagamento del 50% delle somme necessarie per l'acquisto di una vettura, intestata al convenuto, del 50% delle spese di bollo ed assicurazione del mezzo e di tutte le spese di manutenzione dello stesso.

A ciò si doveva aggiungere che, in costanza di matrimonio, il convenuto aveva acquistato un velivolo ultraleggero, che era cointestato con l' attrice ed aveva accantonato risparmi derivanti dalle indennità per le missioni all'estero, essendo

La difesa attorea invocava il disposto dell'art. 192 terzo comma c.c. e concludeva chiedendo la restituzione dell'importo di €. 41.817,54 , nonché il pagamento del 50% del valore dell'automobile, del velivolo e delle somme che risultassero accantonate dal convenuto quali proventi del proprio lavoro.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva l'inesistenza di risparmi, essendosi egli sobbarcato, in costanza di matrimonio, tutte le spese per il mantenimento della famiglia, oltre che quelle per numerosi viaggi.

Il convenuto negava che l'attrice avesse pagato metà del corrispettivo di acquisto del veicolo e sosteneva che, nella

fattispecie in esame, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 192 terzo comma c.c., rimarcando che tutti i beni acquistati durante il matrimonio erano caduti in comunione, sicchè rispetto agli stessi avrebbe dovuto essere formulata domanda di divisione, domanda che invece non era stata avanzata se non con riferimento al velivolo, all'autovettura ed ai risparmi.

Il convenuto contestava, poi, l'efficacia probatoria della documentazione prodotta da controparte.

Verificata la regolare costituzione delle parti, dato atto dell'impossibilità di esperire un tentativo di conciliazione ed assegnati i termini per la modifica o la precisazione delle domande e per le richieste di prova, la causa era istruita solo documentalmente.

All'udienza del 14.03.13 le parti precisavano le rispettive conclusioni e procedevano alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale il giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

Reputa questo Giudice che la domanda attorea di restituzione dell'importo di €. 41.817,54 o di metà di detta somma sia infondata e non possa trovare accoglimento.

In primo luogo occorre evidenziare che, solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'attrice ha introdotto una domanda subordinata di restituzione di un importo pari alla metà del valore dei beni e degli esborsi indicati in citazione.

A sostegno di tale domanda la parte attrice, nella suddetta memoria, ha invocato l'applicazione degli art. 2033 e 2041 c.c..

Il richiamo all'art. 2033 c.c. è certamente fuori luogo, atteso che la disciplina dettata in materia di indebito oggettivo presuppone che sia avvenuto un pagamento di un debito che non esiste né a carico di

chi esegue la prestazione, né a carico di altri.

Tale presupposto non ricorre assolutamente nel caso di specie, poichè non vi è contestazione sul fatto che i pagamenti si riferissero a beni acquistati ed a servizi o altri tipi di prestazioni fruite in costanza di matrimonio, sicchè si trattava di crediti maturati da terzi che avevano ceduto questi beni o fornito questi servizi e che, quindi, hanno regolarmente ricevuto il pagamento delle rispettive competenze.

In altre parole, nel caso di specie, l'attrice avrebbe pagato, con denaro proprio, il corrispettivo relativo all'esecuzione di lavori nell'immobile di proprietà esclusiva del convenuto (adempiendo, quindi, un debito esistente, ma non proprio) ovvero il prezzo per l'acquisto di beni caduti in comunione in quanto acquistati in costanza di matrimonio.

D'altra parte la domanda di ripetizione di indebito vede come legittimato passivo il soggetto che ha ricevuto il pagamento, ma in questo caso è pacifico che i pagamenti sono stati effettuati dall'attrice nei confronti di terzi, non del convenuto.

Quanto, invece, alla domanda di arricchimento indebito, si tratta evidentemente di un'azione completamente diversa da quella inizialmente svolta ai sensi dell'art. 192 c.c. sia sotto il profilo del petitum (indennizzo e non restituzione di somme esattamente determinate), sia dal punto di vista della causa petendi.

Altro, infatti, è pretendere la restituzione di somme prelevate dal patrimonio personale ed utilizzate in spese ed investimenti del patrimonio comune, altro è chiedere un indennizzo nella misura della minor somma fra il proprio impoverimento patrimoniale e

l'arricchimento ottenuto senza causa da un terzo, trattandosi di una fonte legale di obbligazione completamente distinta e fondata non su un rapporto negoziale o rientrante nelle relazioni patrimoniali fra i coniugi, bensì sui principi generali dell'ordinamento.

In ogni caso la migliore dottrina ritiene che non sussista un arricchimento ingiustificato quando, come nel caso di specie, lo stesso si fondi su un comportamento volontario dell'impoverito volto a soddisfare un proprio interesse.

Nella fattispecie concreta in esame non vi è dubbio che l'attrice durante il matrimonio (ossia per 11 anni) abbia goduto dell'abitazione di proprietà esclusiva del convenuto e che, quindi corrispondesse anche ad un interesse personale della moglie quello di eseguire dell'immobile i lavori necessari a garantirne la migliore e piena fruibilità.

A ciò deve aggiungersi che la domanda di arricchimento ingiustificato non può essere proposta nel corso del giudizio trattandosi di domanda nuova anche laddove diretta al medesimo risultato economico dell'azione contrattuale (cfr. Cass. n. 9594/00 e 17317/12).

Passando ad esaminare la domanda svolta dalla parte attrice ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.c., si rileva che la stessa ha ad oggetto sia una serie beni mobili (arredi, divano, poltrona, lavatoio stufa ...), sia le spese sostenute per eseguire sull'immobile una serie di miglioramenti (sostituzione grondaie, piastrelle ...) o addizioni (serramenti, ringhiere ...).

L'art. 192 comma tre c.c. non è certamente applicabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di beni mobili dotati di una loro autonomia, poichè gli stessi, in forza dell'art. 177 lett. a) c.c., cadono in comunione e divengono di proprietà dei coniugi in parti uguali, a prescindere da chi materialmente abbia sostenuto l'esborso per il loro acquisto (ossia a prescindere dalla provenienza della provvista).

Ne consegue che l'attrice non ha titolo per chiedere la restituzione delle somme pagate per comprare detti beni, ma avrebbe dovuto chiedere la divisione degli stessi. Tale domanda, tuttavia, relativamente a questi beni non è stata tempestivamente proposta.

Ove poi i beni fossero stati acquistati prima del matrimonio ciascun coniuge ne sarebbe proprietario esclusivo e, quindi, sussisterebbe solamente il diritto ad ottenere la restituzione del bene, non il suo equivalente in denaro.

Per quanto concerne, invece, i miglioramenti e le addizioni, anche in questo caso non vi è spazio per dare applicazione all'art. 192 c.c..

Se questo, infatti, come pretende l'attrice, autorizzasse il coniuge che ha investito somme del proprio patrimonio personale per l'acquisto di beni caduti in comunione a pretendere, in sede di divisione, la restituzione di quanto anticipato è palese che, in pratica, rimarrebbe del tutto frustrato lo scopo avuto di mira dal legislatore, posto che ciascun coniuge avrebbe diritto di attingere, dal patrimonio comune, beni in proporzione unicamente agli esborsi eseguiti, in violazione, fra l'altro, del principio di cui all'articolo 194 comma uno c.c., norma pacificamente inderogabile.

Non si può trascurare che l'articolo 192 comma tre c.c. non fa affatto riferimento agli “acquisti” di beni caduti in comunione eseguiti con somme prelevate dal patrimonio personale del singolo coniuge, bensì a spese ed investimenti del patrimonio comune.

In realtà non si può prescindere, nell'interpretare la norma in esame, dal considerarla nel contesto in cui è posta.

L'articolo 192 c.c. intitolato “rimborsi e restituzioni” prevede, da un lato, i rimborsi a carico di ciascun coniuge delle somme prelevate dal patrimonio comune e utilizzate per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 186 c.c., dall'altro le restituzioni a carico della comunione per le somme prelevate dal patrimonio personale di ciascun coniuge ed impiegato in spese ed investimenti del patrimonio comune.

La ratio della duplice previsione è evidente: da un lato si vuole evitare un arricchimento del singolo ai danni della comunione, dall'altro si vuole che la comunione non benefici di spese ed investimenti (non “acquisti”) eseguiti da uno dei coniugi utilizzando beni personali.

Con riferimento alla restituzioni, quindi, le stesse potranno aver luogo unicamente ove si dimostri che esisteva un accordo, quantomeno tacito tra i coniugi e trattavasi di anticipazione di un coniuge in favore della comunione e non di donazioni dirette all'altro.

Solo così interpretata la disposizione in esame ha un significato logico ed in armonia con il sistema, apparendo altrimenti veramente singolare la facoltà dei coniugi di pretendere, al momento dello

scioglimento della comunione, l'integrale restituzione dei propri apporti alla comunione stessa, privando completamente l'altro coniuge di ogni aspettativa su beni che, per essere caduti in comunione al momento del loro acquisto, erano già, pro quota, nel suo patrimonio.

Il diritto di restituzione di cui all'art. 192 c.c., ove ne sussistano i presupposti, è un diritto di credito verso l'altro coniuge o i suoi eredi, che diviene esigibile al momento dello scioglimento della comunione ed ha natura di debito di valuta.

Nella fattispecie concreta in esame, quindi, la disposizione di cui si tratta non può trovare applicazione sia perché si tratterebbe di somme impiegate o per acquisti (di per sé esclusi dal campo di applicazione della norma) o per spese ed investimenti non ricadenti nel patrimonio comune, bensì sull'immobile di proprietà esclusiva del convenuto, sia perché nulla è stato dedotto, né tantomeno provato, in merito alla sussistenza di un accordo fra i coniugi in ordine alla ripetibilità di tali importi al momento dello scioglimento della comunione.

In realtà la domanda attorea è stata mal impostata poiché a favore del coniuge, che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese a migliorie od addizioni di immobile in godimento del nucleo familiare e di proprietà dell'altro coniuge, deve riconoscersi il diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall'art. 1150 cod. civ. per il possessore in buona fede, trattandosi di norma applicabile anche al compossessore (cfr. Cass. sent. n. 2199/89 e n. 13259/09).

Per miglioramenti si devono intendere quelle opere che, senza creare entità distinte, comportano un aumento qualitativo del fondo, accrescendone in modo durevole il valore, mentre le addizioni consistono in quelle opere che, pur incorporandosi col fondo, non si fondono con esso, ma conservano la propria distinta entità, determinando un incremento quantitativo del fondo stesso. Rientrano certamente in queste definizioni i lavori di ristrutturazione e ammodernamento indicati dall'attrice nell'atto introduttivo.

La domanda ai sensi dell'art. 1150 c.c. ha natura, tuttavia, completamente differente (per petitum e causa petendi) rispetto a quella proposta dalla difesa attorea, sol che si pensi che il coniuge, in forza di tale disposizione, ha diritto ad ottenere non una restituzione, ma una indennità e che detta indennità ha natura risarcitoria ed è, pertanto, da considerare debito di valuta.

Ne discende che la domanda attorea così come formulata non può che essere respinta.

L'attrice ha anche chiesto che si procedesse alla divisione di beni comuni costituiti dall'automobile del 2008, dal velivolo cointestato ai coniugi e dai risparmi provenienti dall'attività lavorativa del convenuto ed ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione.

Quanto alla comunione de residuo, l'attore ha espressamente e fermamente negato che sussistessero risparmi derivanti dalla sua attività lavorativa, producendo copia di tutta la propria documentazione bancaria dalla quale si evince la fondatezza dei suoi assunti.

L'attrice, dal canto suo, non ha formulato alcuna istanza istruttoria sul punto, onde deve ritenersi che non abbia assolto l'onere della

prova incombente a suo carico.

Quanto, invece, all'automobile ed al velivolo l'attrice, fin dall'atto di citazione, ha chiarito che era sua intenzione ottenere la divisione dei beni in comproprietà ed ha evidenziato (seppur implicitamente, con la domanda di pagamento in suo favore di un importo pari alla metà del valore di detti beni) di non essere interessata all'assegnazione in natura della quota di detti beni di sua spettanza.

La parte convenuta ha contestato che l'attrice non avrebbe, in realtà, con questo genere di conclusioni inteso formulare domanda di divisione.

Tuttavia nella citazione a pag. 6 l'attrice parla espressamente di "divisione dei beni della comunione" e ne chiede la ripartizione in parti uguali in forza del disposto dell'art. 194 c.c..

Non si può, quindi, dubitare che in tal senso vada qualificata giuridicamente la domanda attorea.

La comunione fra le parti in realtà si è già sciolta ex nunc per effetto dell'omologazione della separazione consensuale da parte del Tribunale (cfr. Cass. ord. n. 324/12).

Deve, quindi, essere accertato il diritto della convenuta ad ottenere la divisione in parti uguali dei beni costituiti dall'automobile intestata al convenuto e del velivolo ultraleggero.

Quanto alle modalità con cui procedere alla divisione, a parte l'uguaglianza delle quote spettanti alle parti, si deve osservare dall'art. 1114 c.c. è desumibile il principio secondo cui la divisione in natura è la regola e ciascuno dei conviventi ha diritto a questo forma di divisione.

Tuttavia allorquando, come nel caso di specie, i beni che costituiscono la massa da dividere non siano fra loro omogenei (non

appartenendo alla stessa categoria perchè solo uno dei due – ossia l'automobile – è un bene mobile registrato e non avendo certamente la stessa natura) e non si possano dividere in uguali porzioni, il giudice dovrà procedere alla assegnazione o alla vendita.

Nel contempo all'assegnazione non si può procedere contro la volontà dei conviventi.

Appare, pertanto, indispensabile che la causa sia rimessa in istruttoria per verificare se (come sembrerebbe dalla comparsa di costituzione) il convenuto voglia chiedere l'assegnazione del velivolo e se via sia richiesta di assegnazione anche dell'automobile ovvero se la stessa debba essere venduta.

Il tutto ovviamente previa stima, mediante CTU, dei due beni coinvolti nel procedimento di divisione, in vista della formazione dei lotti, salvo che le parti non concordino sul valore da attribuire agli stessi.

Alle spese del procedimento si provvederà al momento della sentenza definitiva.

Le disposizioni per la prosecuzione del presente giudizio vengono date con separata ordinanza.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, non definitivamente pronunciando,

1) accerta il diritto della attrice di ottenere la divisione, secondo quote uguali, dei beni comuni costituiti da dall'automobile del 2008 intestata al convenuto e del velivolo ultraleggero;

2) rigetta le restanti domande avanzate dall'attrice;

3) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del

procedimento

Così deciso in Udine, il 14.03.13.

Il Giudice
- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -